



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio III – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali –
Unità centrale di crisi

Registro – Classif:

Allegati: 1

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità Servizi
Veterinari

e, p.c. II.ZZ.SS.

CESME c/o IZS Abruzzo e Molise

Oggetto: Blue tongue – riformulazione del sistema di sorveglianza sierologica.

In relazione all'oggetto, la scrivente Direzione, con nota n. 2057 del 28/1/2015, ha disposto una ricognizione sul territorio circa la disponibilità di animali sentinella nelle aree interessate dall'epidemia da sierotipo 1 nel 2014. Nonostante la scadenza di tale ricognizione fosse il 28 febbraio u.s., diverse Regioni hanno prolungato le indagini ben oltre tale data, e talune non hanno ancora né comunicato i risultati delle verifiche effettuate né ripreso la consueta programmazione delle azioni di sorveglianza.

Ciò nonostante, sentito il CESME, le informazioni ricevute da alcune Regioni hanno permesso di procedere ad una riformulazione del sistema di sorveglianza sierologica limitatamente ai territori in restrizione.

A tale proposito è utile rammentare che secondo quanto previsto dall'allegato I del Regolamento (CE) 1266/2007, la sorveglianza sierologica nei confronti della Blue tongue assolve a due distinti obiettivi:

a) **Dimostrare l'assenza della circolazione virale di uno o più sierotipi.** Nel caso in cui tale assenza è dimostrata per almeno due stagioni vettoriali, il Paese Membro può richiedere che il territorio (su base provinciale) sia dichiarato indenne. Secondo la norma, la dimensione minima del campione per tale sorveglianza va calcolata in modo da rilevare una prevalenza del 5% con un'affidabilità del 95%. **Tale sorveglianza deve necessariamente utilizzare animali recettivi all'infezione** e, pertanto, **non** può essere svolta utilizzando animali vaccinati ma deve considerare animali sierologicamente negativi.

L'attuale sistema di sentinelle esaminate con **cadenza mensile**, non solo soddisfa pienamente i requisiti della norma comunitaria, ma rende disponibile un quadro sempre aggiornato della circolazione virale sul territorio, permettendo una strategia di **"zonizzazione"** più particolareggiata rispetto alle disposizioni comunitarie (ad esempio con la definizione dei "territori con infezione in atto" nel raggio di 4 km da un caso confermato) e, di conseguenza, una maggiore flessibilità nello spostamento di animali in deroga.

Una **riduzione nella frequenza di campionamento** degli animali sentinella, ancorché non in contrasto con i requisiti previsti dal Regolamento (CE) 1266/2007, **comporterebbe la parziale o totale impossibilità di consentire movimentazioni di animali in deroga** al di là di quanto strettamente previsto dalle norme comunitarie.

b) **Individuare una possibile nuova incursione di uno o più sierotipi virali non presenti nel territorio.** A tale scopo è prevista una sorveglianza passiva e una sorveglianza attiva. La sorveglianza attiva si deve basare su un programma annuale che preveda almeno un controllo sierologico/virologico su animali di riferimento, indagini sierologiche/virologiche o controlli mirati, e vigilanza in base a valutazioni dei rischi, o una combinazione di queste attività. La dimensione del campione è calcolata in modo da individuare la prevalenza prevista in base al rischio noto della popolazione bersaglio con un'affidabilità del 95%. In mancanza di informazioni scientifiche sulla prevalenza prevista per la popolazione bersaglio, la dimensione del campione è calcolata in modo da rilevare una prevalenza del 20%.

La sorveglianza tesa a individuare l'introduzione di nuovi sierotipi virali deve essere svolta su tutto il territorio nazionale.

In particolare, per quanto riguarda i territori attualmente soggetti a restrizione, è di fondamentale importanza in tutte le Regioni confinanti con la Puglia e lungo l'intera costa adriatica, per quanto concerne il rischio di diffusione del BTV4.

Poiché, però, **non è possibile escludere a priori l'introduzione di altri sierotipi virali, è necessario che tale sorveglianza sia effettuata in tutti i territori soggetti a restrizione.** Pertanto, tenuto conto che **la sorveglianza è rivolta verso sierotipi diversi da quelli per i quali i territori sono in restrizione**, a tale fine **potrebbero essere utilizzati anche animali vaccinati** nei confronti dei sierotipi circolanti (BTV1, BTV4) ed esaminati tramite RT-PCR. Tale evenienza, tuttavia, può rendersi non necessaria laddove sia presente un **sufficiente sistema di animali sentinella**, che possono da soli soddisfare anche le necessità legate a questo secondo obiettivo.

Ciò premesso, si specifica altresì che secondo il Regolamento (CE) 1266/2007 l'unità geografica minima di riferimento a fini della sorveglianza sulla Blue tongue può essere rappresentata da una griglia di circa 45×45 km (2025 km^2).

In considerazione, quindi, delle informazioni ricevute dal territorio a seguito della ricognizione effettuata dalle Regioni, è consigliabile proseguire nell'utilizzo degli animali sentinella per la sorveglianza della Blue tongue, così come previsto sino ad oggi, **rimodulando esclusivamente il numero di capi da esaminare mensilmente per ciascuna cella**, sulla base di quanto previsto dalla norma comunitaria (Allegato A - **Tabella I** allegata alla presente).

Ciò consentirebbe di mantenere inalterati i vantaggi sino ad oggi ottenuti da un tale approccio di sorveglianza, sia per quanto riguarda la delimitazione dei territori soggetti a restrizione (su base provinciale invece che l'applicazione dell'articolo 8 della Direttiva 2000/75/CE), sia per ciò che concerne la possibilità di spostare animali in deroga in caso di specifiche necessità.

A seguito della riduzione numerica delle sentinelle da esaminare per ciascuna Provincia nelle zone soggette a restrizione, si ritiene altresì indispensabile modificare i criteri con i quali a partire dal mese di Luglio p.v. (sulla base delle attività di sorveglianza svolte nel mese di Giugno) saranno identificati i territori epidemiologicamente sconosciuti. In particolare, saranno considerati territori epidemiologicamente sconosciuti tutti i territori

delle Province che non avranno svolto almeno l'80% dei campionamenti previsti nel mese precedente.

Per quanto concerne la sorveglianza sierologica nelle zone indenni, la scrivente Direzione Generale non ritiene di dover apportare modifiche a quanto già previsto, e invita, anzi, le Regioni limitrofe ai territori in restrizione a potenziare adeguatamente il sistema di sorveglianza stesso nei territori subito a ridosso delle aree interessate dalla circolazione virale nel 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Silvio Borrello*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento:

dott. Fabrizio Bertani

f.bertani@sanita.it; dgsa@postacert.sanita.it

dott. Olivia Bessi - o.bessi@sanita.it

dott. Francesca Pacelli - f.pacelli@sanita.it

Tabella I. Numero di capi sentinella da esaminare mensilmente.

REGIONE	PROVINCIA	capi sentinella da esaminare (celle 45x45 km)
ABRUZZO	CHIETI	84
ABRUZZO	L' AQUILA	143
ABRUZZO	PESCARA	42
ABRUZZO	TERAMO	50
BASILICATA	MATERA	138
BASILICATA	POTENZA	190
CALABRIA	CATANZARO	64
CALABRIA	COSENZA	234
CALABRIA	CROTONE	43
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	148
CALABRIA	VIBO VALENTIA	38
CAMPANIA	AVELLINO	79
CAMPANIA	BENEVENTO	58
CAMPANIA	CASERTA	90
CAMPANIA	NAPOLI	55
CAMPANIA	SALERNO	126
EMILIA ROMAGNA	FORLI-CESENA	77
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	45
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	33
LAZIO	FROSINONE	101
LAZIO	LATINA	128
LAZIO	RIETI	78
LAZIO	ROMA	195
LAZIO	VITERBO	116
LIGURIA	LA SPEZIA	56
MARCHE	ANCONA	104
MARCHE	ASCOLI PICENO	33
MARCHE	FERMO	27
MARCHE	MACERATA	85
MARCHE	PESARO	75
MOLISE	CAMPOBASSO	79
MOLISE	ISERNIA	43
PUGLIA	BARI	103
PUGLIA	BARLETTA- ANDRIA-TRANI	55
PUGLIA	BRINDISI	61

REGIONE	PROVINCIA	capi sentinella da esaminare (celle 45x45 km)
PUGLIA	FOGGIA	175
PUGLIA	LECCE	145
PUGLIA	TARANTO	98
SARDEGNA	CAGLIARI	169
SARDEGNA	CARBONIA- IGLESIAS	65
SARDEGNA	MEDIO CAMPIDANO	53
SARDEGNA	NUORO	137
SARDEGNA	OGLIASTRA	80
SARDEGNA	OLBIA-TEMPIO	117
SARDEGNA	ORISTANO	118
SARDEGNA	SASSARI	131
SICILIA	AGRIGENTO	75
SICILIA	CALTANISSETTA	65
SICILIA	CATANIA	133
SICILIA	ENNA	72
SICILIA	MESSINA	103
SICILIA	PALERMO	183
SICILIA	RAGUSA	67
SICILIA	SIRACUSA	70
SICILIA	TRAPANI	102
TOSCANA	AREZZO	94
TOSCANA	FIRENZE	103
TOSCANA	GROSSETO	167
TOSCANA	LIVORNO	93
TOSCANA	LUCCA	63
TOSCANA	MASSA	42
TOSCANA	PISA	88
TOSCANA	PISTOIA	28
TOSCANA	PRATO	11
TOSCANA	SIENA	110
UMBRIA	PERUGIA	183
UMBRIA	TERNI	61
TOTALE		6277